

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse della Sig.ra **Fasullo Sofia**, nata a Palermo il 13.10.2006 (C.F.: FLSFO06R53G273C) e ivi residente in Via Augusto Platen n. 23, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Girolamo Rubino (c.f. RBN GLM 58PO2 A089G; PEC: girolamorubino@pec.it; fax 0918040209) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Impiduglia (c.f. MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it - fax 0918040204), con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia.

Ricorrente

CONTRO

- Il **Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche MUR)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- L'**Università degli Studi di Palermo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **CINECA – Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Salute**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Resistenti

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA);
- della sig.ra **Kacmoli Ersjana** residente in Via Bari, n. 7 – 75025 Policoro (MT);

Controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI:

- della **graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)** per l'anno accademico 2025/2026 (cfr. **doc. 1**), emanata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e pubblicata sul portale <https://www.universitaly.it> in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente non

rientra fra i candidati vincitori della selezione, non consentendole l'immatricolazione presso una delle sedi opzionate;

- **della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia** per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, il giorno 21 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente non rientra fra i candidati vincitori della selezione, non consentendole l'immatricolazione presso una delle sedi opzionate (cfr. **doc. 2**);

- Per quanto possa **della graduatoria** per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, il giorno 28 gennaio 2026 (cfr. **doc. 3**);

- di tutti gli **scorrimenti successivi della suindicata Graduatoria nazionale**, anche non conosciuti, nella parte in cui non consentono l'immatricolazione della ricorrente;

- dei **provvedimenti di esito delle prove di esame** (cfr. **doc. 4**), conosciuti tramite l'accesso al portale <https://www.university.it>, nella parte in cui la ricorrente non ha superato le prove di esame, conseguendo, in particolare, il seguente punteggio: Biologia 17,8 non arrotondato;

- del **decreto del MUR n. 418 del 30 maggio 2025** (cfr. **doc. 5**) - con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la "*disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*", nella parte in cui non viene previsto l'arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5 nonché nelle altre parti in cui risulta lesivo dell'interesse del ricorrente;

- dell'**Allegato n. 2 del Decreto del MUR n. 418 del 30 maggio 2025**, nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del **decreto del MUR n. 454 del 16 luglio 2025** (cfr. **doc. 6**) e di tutti gli atti successivi del Ministero dell'Università e della Ricerca nella parte in cui non viene previsto l'arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5;

- del **decreto del MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025 con i relativi Allegati nn. 1 e 2** (cfr. **docc. 7**), con il quale sono stati modificati unilateralmente i criteri di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali ed atti, ancorché non conosciuti, del Ministero dell'Università e della Ricerca e delle sue articolazioni locali, nella parte in cui non è stato previsto l'arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5 e non è stata

data prevalenza, in sede di valutazione delle prove di esame, all'aspetto contenutistico piuttosto che formale;

- della **prova di ammissione** consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati con riferimento alla prova di biologia del 20.11.25 e della connessa griglia di valutazione delle risposte (**doc. 8**);

- del **Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 (doc. 9)**, nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- del **Decreto del MUR n. 600 del 7 agosto 2025** recante la "*definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE*" e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente (**doc 10**);

- Per quanto possa occorrere, dell'**Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca**, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa (**doc. 11**);

- dell'**atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari** per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'**Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR** in merito alla "*Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico...*" e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il "*fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026*" di medici chirurghi e medici odontoiatri (**doc. 12**);

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;

- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal CINECA;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ

per l'ammissione, anche in soprannumero, della ricorrente al primo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l'anno accademico 2025/2026, presso l'Università degli Studi di Palermo (prima scelta) o in subordine presso una delle sedi Universitarie nell'ordine indicato dalla stessa, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla suddetta immatricolazione.

FATTO

1. La sig.ra Sofia Fasullo, odierna ricorrente, partecipava presso l'Ateneo di Palermo - sessioni del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 - alle prove d'esame del c.d. "*semestre filtro*" per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, disciplinato dal D.Lgs. n. 71/2025 e dai decreti attuativi D.M. n. 418/2025 (regolamento prove) e D.M. n. 454/2025 (criteri graduatoria).

Com'è noto, tale riforma ha previsto che l'ammissione al secondo semestre fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU dei tre insegnamenti cardine (Biologia, Chimica e Fisica) e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito. Le predette prove erano articolate su tre insegnamenti (Chimica, Biologia e Fisica), con quesiti a risposta multipla e a completamento da svolgersi in tempi estremamente contingentati. Relativamente ai quesiti a risposta multipla era prevista l'assegnazione di punti 1 per ogni risposta esatta e una penalità di 0,10 per ogni risposta errata (cfr. art. 6 del decreto del MUR n. 418 del 30 maggio 2025 – **doc 5**).

2. In data 10.12.2025 la ricorrente sosteneva con successo la prova di Chimica e propedeutica Biochimica, mentre in data 20.11.2025 sosteneva la prova di Biologia.

La ricorrente partecipava anche alla prova di Fisica che, tuttavia, non superava.

All'esito della pubblicazione dei risultati (avvenuta il 23.12.2025), la sig.ra Fasullo riportava il punteggio di **18/30 in Chimica** e di **17,8/30 in Biologia**.

Quest'ultimo voto, nonostante la prossimità millesimale alla sufficienza, non veniva arrotondato dall'Amministrazione, determinando una situazione di "*debito formativo*" per la materia di Biologia.

3. A ciò deve aggiungersi che, durante lo svolgimento delle sessioni d'esame presso l'Ateneo di Palermo, si registravano gravissime irregolarità procedurali in grado di inficiare l'attendibilità dell'intera selezione.

In particolare, il personale d'aula provvedeva alla distribuzione di moduli anagrafici precompilati già associati, mediante un codice identificativo univoco (c.d. "*codice etichetta*"), ai fogli risposta.

Tale operazione, avvenuta prima dell'inizio delle prove e in assenza di qualsivoglia meccanismo di schermatura, consentiva ai commissari presenti di associare immediatamente l'identità dei candidati al relativo elaborato.

Inoltre, tra una sessione e l'altra, le schede risposte non venivano sigillate in plichi appositi, restando nella piena e incontrollata disponibilità della Commissione, con palese violazione del principio di anonimato e del rischio di manomissioni o sostituzioni degli elaborati.

4. Parallelamente, la fase di correzione dei quesiti "*a completamento*" si rivelava arbitraria.

In luogo di un sistema automatizzato di lettura ottica, la valutazione veniva rimessa a singoli membri della Commissione d'esame, collegati in remoto tramite la piattaforma WebApp CINECA.

Dai verbali di correzione emerge come i commissari abbiano operato individualmente, in orari e giorni differenti, senza il coordinamento collegiale richiesto e senza la previa definizione di criteri uniformi per la gestione dei sinonimi.

5. Con il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, il MUR, avendo constatato l'esiguo numero di candidati idonei rispetto al fabbisogno nazionale (solo 7.188 su circa 55.000 partecipanti), modificava unilateralmente le regole di accesso a selezione ormai conclusa, introducendo, in tal modo, *bonus* massivi e "*sezioni*" di graduatoria che hanno consentito l'accesso al secondo semestre anche a soggetti privi della sufficienza in tutte le materie.

Tale decreto ha istituito un complesso sistema di "*punteggi bonus*" (n. 700 punti per la prima sezione, n. 600 per la seconda, discendendo fino ai 300 punti della quinta sezione), finalizzato esclusivamente a garantire la copertura dei posti vacanti. In questo nuovo assetto, il Ministero

ha attribuito valore selettivo e graduante a punteggi insufficienti, rendendo di fatto ogni decimo di punto determinante.

Nonostante tale mutamento ontologico della prova (da selezione binaria “idoneo/non idoneo” a selezione per titoli e punteggi), l’Amministrazione manteneva - irragionevolmente - il divieto di arrotondamento per i voti inferiori a 18. Ciò ha generato un’ingiusta penalizzazione per la sig.ra Fasullo.

Mentre il sistema riconosceva *bonus* massivi a chi aveva fallito intere prove, negava alla ricorrente il perfezionamento di un voto (17,8) che esprimeva una preparazione sostanzialmente sufficiente.

6. Infine, nonostante la presenza di circa 200 posti vacanti residuati in vari Atenei nazionali, il MUR disponeva la chiusura degli scorrimenti della graduatoria al 28 gennaio 2026, sottraendo illegittimamente tali posti alla disponibilità dei candidati idonei per destinarli a scopi estranei alla selezione originaria.

Tale condotta, unitamente all’omessa istruttoria sulla reale capacità ricettiva degli Atenei (i quali hanno dimostrato di poter accogliere oltre 60.000 studenti durante il primo semestre), integra un quadro di macroscopica illegittimità che impone l’annullamento degli atti impugnati e la tutela giurisdizionale della ricorrente.

7. In data 08.01.2026, il MUR pubblicava la Graduatoria Unica Nazionale di Merito.

In tale sede, la ricorrente veniva collocata in una posizione non utile per l’immatricolazione immediata, a causa del mancato arrotondamento del voto di Biologia e del conseguente mancato inserimento nella sezione relativa ai candidati che avessero conseguito almeno 2 sufficienze.

8. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 1115/2025, gli Atenei organizzavano appelli di recupero per consentire il conseguimento dei CFU mancanti in tempo utile per l’inizio del secondo semestre.

In data 02.03.2026, la sig.ra Fasullo sosteneva, dunque, la prova di **Fisica** (che inizialmente non aveva superato), conseguendo il punteggio di **18/30**.

Tuttavia, nonostante il raggiungimento della sufficienza in Fisica e Chimica, e il possesso di un 17,8 in Biologia, la ricorrente rimaneva pregiudicata dal blocco degli scorrimenti e della sottrazione dei posti residui disposta dal punto 15 dell’Allegato 1 al D.M. 1115/2025 (chiusura al 28 gennaio 2026).

9. Orbene, con istanza del 15.01.2026 prot. 5645/2026 (cfr. **doc. 13**), la sig.ra Fasullo, ritenendo necessario verificare la regolarità della procedura, ha chiesto all’Ateneo di Palermo di prendere visione e di estrarre copia degli atti relativa alla stessa.

In data 13.02.2026, l'Università di Palermo ha trasmesso solo parte della documentazione richiesta, dichiarando che *“l'Ateneo non è in possesso delle schede di valutazione”* (cfr. **doc. 14**).

Per tale motivo, con istanza del 02.03.2026 (cfr. **doc. 15**), la ricorrente ha chiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Consorzio CINECA di poter visionare ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti:

*“1. **Scheda di valutazione individuale** con le risposte esatte definite dal MIUR\CINECA, relativa alla prova del 20/11/2025;*

*2. **Scheda di valutazione individuale** con le risposte esatte definite dal MIUR\CINECA, relativa alla prova del 10/12/2025;*

3. Ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale che riporti il dettaglio analitico del punteggio attribuito alla sottoscritta e che consenta di comprendere quali sono le risposte ritenute corrette dal MIUR \CINECA.

4. Copia dell'indirizzo di residenza o pec di almeno un soggetto controinteressato ai fini di eventuali notifiche”.

Tale istanza di accesso non è stata, ad oggi, riscontrata

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, contesta la legittimità degli atti impugnati per i seguenti

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS IN ORDINE AI CRITERI DI VALUTAZIONE.

1.1. La mancata immatricolazione dell'odierna ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è, innanzitutto, imputabile al conseguimento - con riferimento all'esame di Biologia – di un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza, ossia inferiore a 18 punti.

Ed invero, ove la ricorrente avesse conseguito anche la sufficienza in Biologia, la stessa – che, come sopra rilevato, ha ottenuto la sufficienza in Chimica (18,30) - si sarebbe collocata in una posizione utile ai fini dell'immatricolazione presso l'Università degli Studi di Palermo (prima scelta della ricorrente) o, comunque, presso altra sede.

Ed infatti, la ricorrente, conseguendo *“un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti”* (Biologia e Chimica) sarebbe stata collocata - sulla base dei nuovi criteri fissati con DM 1115/25 – nella quinta sezione della graduatoria.

Al riguardo, si rileva che tutti i candidati inseriti nella quinta sezione della graduatoria sono stati immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e che il punteggio conseguito dalla ricorrente le avrebbe consentito di ottenere l'immatricolazione presso l'Università degli Studi di Palermo (ossia la sua prima scelta)

1.2. Fatta tale premessa, si rileva che il punteggio (lievemente insufficiente) attribuito alla ricorrente risulta falsato dalla non corretta valutazione di una delle risposte dalla stessa fornite.

In particolare, l'Amministrazione ha ritenuto errata la risposta fornita dalla ricorrente **al quesito n.1 che si seguito si riporta:**

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1. I segnali che determinano l'import e l'export delle proteine nel e dal nucleo

- A) Legano sequenze GF delle proteine del poro nucleare
- B) Coinvolgono, rispettivamente, RAN-GAP e RAN-GEF
- C) Sono riconosciuti dalle proteine della lamina nucleare
- D) Formano alfa-eliche amfipatiche con cariche negative
- E) Non vengono rimossi al termine del processo

Alla suddetta domanda la ricorrente ha fornito l'opzione B.

Tale risposta, è stata ritenuta dalla P.A. come errata, laddove – in realtà – tale risposta è corretta.

Al riguardo, si rileva che come emerge dalla relazione allegata (cfr. **doc. 16**), il quesito richiedeva di identificare in maniera generica i “*segnali*” che determinano il passaggio proteico attraverso la membrana nucleare.

La candidata ha correttamente individuato nella risposta B il ruolo del gradiente Ran-GAP e Ran-GEF. Sotto il profilo biochimico, è proprio tale gradiente (Ran-GTP/Ran-GDP) a fornire la direzionalità e il controllo del traffico molecolare, fungendo da “*segnale*” dinamico essenziale per il trasporto attivo.

Di contro, la risposta indicata come esatta dalla Commissione (lettera E) appare incongrua: *“la risposta considerata esatta dalla commissione (lettera E – non vengono rimossi al termine del processo) non corrisponde esattamente alla domanda formulata in quanto si richiedevano in maniera generica “segnali” che determinano il passaggio di proteine attraverso la membrana nucleare e non “Segnali di Localizzazione Nucleari” (NLS) che si trovano sulle proteine da trasportare e sono sequenze aminoacidiche specifiche di indirizzamento anche definite come sequenze di localizzazione nucleare” (doc. 16).*

Ed invero, la letteratura scientifica internazionale (cfr. Kuersten, Ohno, Mattaj, Trends Cell Biol, 2001) conferma che *“il processo di trasporto attraverso la membrana nucleare è un*

meccanismo di trasporto attivo complesso che prevede una serie di “segnali” che determinano l'accoppiamento dell'idrolisi del GTP al trasferimento di una proteina contenente un NLS dal citoplasma al nucleoplasma, così fornendo la forza motrice per il trasporto nucleare” (v. anche **materiale didattico di Biologia UniPa, cap. 7:** <https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/565469>).

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la Commissione abbia palesemente errato nel non ritenere corretta la risposta fornita dalla ricorrente al sopra citato quesito.

1.3. Una volta chiarita la correttezza della risposta fornita dall'odierna ricorrente, giova rilevare che secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 30606).

La giurisprudenza ha, altresì, insegnato che la Commissione *“non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo”* (cfr. Cons. di Stato sez. IV n. 178/2025 pubblicata il 13.01.2025, in senso analogo Cons. Stato, sez. III, n. 6756/22, e sez. II, n. 5820/20).

La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 n. 842/19; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018). La giurisprudenza amministrativa è, peraltro, costante nel ritenere che laddove il candidato dimostri, tramite rigorosa documentazione tecnica, l'esattezza della propria risposta o l'ambiguità della domanda, il punteggio deve essere rettificato in favore del ricorrente.

Ed infatti, *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei*

quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 4017/2021)" (cfr. TAR Lazio – Roma, sent. n. 11048/2021).

Sulla base delle suddette pronunce giurisprudenziali, risulta evidente come i provvedimenti impugnati siano illegittimi laddove la P.A ha ritenuto errata la risposta fornita dalla ricorrente al suddetto quesito, trattandosi - di contro - di risposta inequivocabilmente corretta.

1.4 Risulta, inoltre, utile rilevare, ai fini della prova di resistenza, che la rettifica del punteggio relativo al suddetto quesito comporterebbe per la ricorrente l'attribuzione di ulteriori 1.10 punti (0,10 per la sterilizzazione della penalità e 1 punto per la risposta corretta), determinando il superamento della soglia del 18 e, segnatamente, determinando l'attribuzione di 18,90 punti (pari alla somma tra l'attuale punteggio di 17,80 e gli ulteriori 1.10 punti).

Ne deriva che il punteggio finale della sig.ra Fasullo deve essere ricalcolato, inserendo quest'ultima nella quinta sezione della graduatoria, con conseguente immatricolazione presso l'Università degli Studi di Palermo (prima scelta della ricorrente) o, comunque, presso altra sede.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PAR CONDICIO CANDIDATORUM; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2.1. Senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto, si rileva che - anche ove (per mera ipotesi) si volesse ritenere corretto il punteggio di **17,80**, attribuito alla ricorrente relativamente alla prova di Biologia - lo stesso avrebbe dovuto essere arrotondato per eccesso a **18**.

Tale arrotondamento, avrebbe consentito alla ricorrente (per effetto dell'ottenimento della sufficienza in due esami) di essere inserita nella quinta sezione della graduatoria, con conseguente immatricolazione presso l'Università degli Studi di Palermo (prima scelta della ricorrente) o, comunque, presso altra sede.

Tuttavia, l'Amministrazione, applicando rigidamente i D.M. n. 418/2025 e n. 454/2025, ha negato alla ricorrente l'immatricolazione, non operando l'arrotondamento sul voto di Biologia (17,8) e precludendo così il raggiungimento della soglia minima richiesta per l'accesso alla prima sezione della graduatoria.

A tal proposito, merita rilevare come la regola contenuta nell'art. 6, punto 3, del D.M. 418/2025, la quale limita l'arrotondamento all'unità più prossima solo per i punteggi pari o

superiori a 18/30, è stata concepita in un quadro normativo che vedeva nella “sufficienza” un rigido sbarramento per l'accesso alla graduatoria.

In tale originario assetto, il voto insufficiente era considerato *tamquam non esset* ai fini selettivi.

Tuttavia, con l'intervento del D.M. n. 1115/2025, l'Amministrazione ha operato un radicale mutamento delle “regole del gioco”.

Con tale D.M., l'Amministrazione - prevedendo l'inserimento in graduatoria anche dei candidati che hanno conseguito due insufficienze - ha attribuito valore a ogni punteggio, inclusi quelli inferiori a 18.

Ne consegue che la *ratio* limitativa del citato art. 6 è venuta meno o meglio è stata superata dalla nuove regole introdotte dal sopra citato D.M. n. 1115/25.

Se, infatti, il punteggio inferiore a 18 diventa utile per la formazione della graduatoria, esso deve necessariamente godere delle medesime garanzie di equità valutativa – in termini di arrotondamento - previste per i voti superiori.

2.2. L'assenza del meccanismo di arrotondamento inficia gli esiti della procedura, risultando manifestamente illogico negare il conseguimento della sufficienza per pochi decimi in un sistema che, contestualmente, elargisce *bonus* massivi tramite fonti secondarie successive.

Ed invero, preme sottolineare come non sussista alcuna ragione logica per trattare in modo identico un candidato con 17,8 e uno con 12, e allo stesso tempo trattare in modo drasticamente diverso un candidato con 17,8 e uno con 18,0, specialmente in un contesto valutativo in cui l'arrotondamento per decimali uguali o superiori a 0,5 è prassi consolidata e risponde a un criterio di equità sostanziale.

Al contrario, l'Amministrazione, nel momento in cui ha deciso di sanare le inidoneità ammettendo anche chi ne avesse conseguito due, avrebbe dovuto coerentemente applicare tutti i corollari di tale scelta, incluso un meccanismo di arrotondamento che non fosse più limitato ai soli voti utili per la "carriera dello studente", ma esteso a tutti i punteggi utili per la "graduatoria".

Difatti, il potere discrezionale dell'Amministrazione, pur ampio, incontra un limite invalicabile nella logicità e nella ragionevolezza delle proprie scelte.

La scelta di non arrotondare i punteggi prossimi al 18, nel nuovo sistema delineato dal D.M. 1115/2025, costituisce dunque un'ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, avendo l'Amministrazione tradito la finalità del proprio stesso intervento modificatore.

Per tali ragioni, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui non hanno previsto l'arrotondamento all'unità superiore per i punteggi da 17,5 a 17,9, con conseguente attribuzione della sufficienza in Biologia a parte ricorrente (che, come detto, ha conseguito pt. 17,8) e correlato inserimento di quest'ultima nella quinta sezione della graduatoria, utile ai fini dell'immatricolazione presso l'Università degli Studi di Palermo (prima scelta della ricorrente) o, comunque, presso altra sede.

2.3. Negare l'arrotondamento a fronte di una prova di Biologia valutata 17,8 significa disconoscere il valore sostanziale della prova stessa, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., che impongono alla Pubblica Amministrazione di agire secondo criteri di imparzialità e buon andamento.

Del resto, mantenere in vita una regola - che escludeva l'arrotondamento - nata per un sistema binario (dentro/fuori) e applicarla a un sistema proporzionale-inclusivo, genera una disparità di trattamento intollerabile.

Al riguardo si rileva che – come statuito dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 219/2002 e n. 42/2021) - il diritto allo studio deve essere garantito in condizioni di eguaglianza.

Pertanto, l'Amministrazione non può modificare i criteri di ammissione *in itinere* senza adeguare simmetricamente le regole procedurali di calcolo/arrotondamento dei punteggi.

Inoltre, poiché, nel caso di specie, la prova era composta da quesiti a completamente corretti non da un sistema ottico automatizzato, ma da una Commissione (seppur tramite piattaforma CINECA), il margine di errore o di rigidità nella valutazione dei sinonimi ha certamente influito sulla determinazione del decimale.

In tale scenario di incertezza tecnica, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il criterio della prevalenza dell'aspetto contenutistico su quello formale, risolvendo il dubbio valutativo in favore della candidata attraverso il meccanismo dell'arrotondamento.

Il *modus operandi* qui contestato ha creato un sistema intrinsecamente illogico e irragionevole, dal momento che, da un lato, ha valorizzato il punteggio insufficiente ai fini dell'immatricolazione (tramite scorrimenti e *bonus*), dall'altro, ha precluso l'applicazione del principio generale di arrotondamento per i decimali maggiori o uguali a 0,5 proprio a quei punteggi che, pur inferiori alla soglia formale, sono ad essa immediatamente prossimi.

2.4. Per completezza, risulta utile rilevare che, in data 02.03.26, la ricorrente ha sostenuto l'esame di recupero (OFA) relativo alla Fisica, conseguendo il punteggio di **18/30 (doc. 17)**.

Tale risultato, sommato alla sufficienza in Chimica (**18/30**) e al punteggio di **17,8/30** in Biologia, delinea un profilo di merito che, secondo i comuni canoni di ragionevolezza e in

applicazione della regola dell'arrotondamento per eccesso (essendo il decimale superiore a 0,5), avrebbe dovuto garantire alla ricorrente l'immatricolazione in medicina.

2.5. In conclusione, la cristallizzazione di un punteggio decimale prossimo alla soglia di sufficienza, priva di un meccanismo di arrotondamento per eccesso, ha finito con il trasformare la selezione da una verifica del merito accademico ad un'attribuzione di punteggi del tutto aleatoria.

Tale rigore formalistico non solo appare svincolato da una reale *ratio* tecnico-scientifica, ma si pone in palese contrasto con i canoni di buona amministrazione.

Risulta, infatti, del tutto irragionevole che l'Amministrazione rivendichi una precisione millesimale nell'escludere un candidato per frazioni di punto, quando la medesima Amministrazione ha ammesso l'approssimazione strutturale del sistema introducendo, con il D.M. 1115/2025, sanatorie massive (anche per chi ha conseguito gravi insufficienze) e punteggi *bonus*.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che il mancato arrotondamento operato ai danni della ricorrente integri un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento, rendendo i provvedimenti impugnati meritevoli di annullamento nella parte in cui precludono il perfezionamento della sufficienza e la conseguente immatricolazione della sig.ra Fasullo.

L'accoglimento anche di uno solo dei due sopra esposti motivi determinerebbe, come detto, immatricolazione della sig.ra Fasullo presso l'Università degli Studi di Palermo (prima scelta della ricorrente) o, comunque, presso altra sede.

Tuttavia, cautelativamente e in via subordinata, mercè il presente atto, si deducono ulteriori motivi il cui accoglimento determinerebbe l'integrale caducazione della procedura

III. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 MARZO 2025, N. 26; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 2025, N. 71; VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COST.; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART 4 PRELEGGI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E MUTAMENTO EX POST DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA SELETTIVA. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. MUR N. 1115/2025.

3.1. La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su criteri di merito predeterminati.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”*.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che *“l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”*.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l'accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

- al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18);
- alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvencono, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all'art. 7 è previsto che *“solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”*.

Senonché, a seguito dell'integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero resistente, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di *“assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”*, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l'emanazione del Decreto del MUR n. 1115/2025, il quale pur intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo**

sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto le regole del gioco a partita già conclusa.

Ed infatti, prima di tutto, l'impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano “conseguito tutti i CFU previsti”, non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame..

Così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7–9 riguardano gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 è palese.

Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro.

3.2. Il cambio delle regole, a selezione conclusa, ha inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale di parte ricorrente, penalizzandola fortemente.

Parte ricorrente, infatti, ha affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima

convinzione che vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha evidentemente alterato l'esito della selezione: se parte ricorrente avesse conosciuto *ex ante* le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essa ben avrebbero **potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.**

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema “*a sezioni*” e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, nelle quali i candidati vengono collocati “*secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito*”.

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle “vecchie” regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero potuto ulteriormente parametrare la propria performance in ragione di ciò.

Parte ricorrente, quindi, avrebbe potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocata nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione.

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la “*copertura integrale di tutti i posti disponibili*”, così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare la violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi *contra legem* né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Pertanto, la stessa finalità della “integrale copertura dei posti disponibili”, invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, **risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso**. Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “**gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo**”.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

3.3. L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto a **procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del *favor participationis* e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'Amministrazione, una volta bandita una procedura selettiva e predeterminati i criteri di valutazione e di formazione della graduatoria (c.d. *lex specialis*), rimanga vincolata al rispetto delle regole da essa stessa poste. Tale “autovincolo” risponde a esigenze di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost., impedendo che l'Amministrazione possa modulare l'esito della selezione a seconda dei risultati ottenuti dai candidati.

Al riguardo, vale la pena richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di procedure selettive pubbliche, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, in base al quale la *lex specialis* deve essere interpretata “in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata.”

(T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, n. 3531/2025; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n.4193/25; Cons. Stato, sez. V, n. 5970/21; Cons. Stato, sez. VI, n. 1788/21).

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 2 AGOSTO 1999, N. 264.; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO INDIVIDUATO DALLA CONFERENZA STATO – REGIONI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il sistema del c.d. *"numero chiuso"* è finalizzato a contemperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso obbligo giuridico: quello di garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili.

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo. La previsione contenuta nel D.M. n. 1115/2025 secondo cui *“Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo”* determina, di fatto, una arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso. Aniché assicurare che ogni posto resosi vacante venga riassegnato al

successivo candidato idoneo in graduatoria, l'Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano “congelati” e destinati a finalità del tutto diverse e secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva, che è quella di reclutare gli studenti per l'accesso al primo anno di corso.

Se l'Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso un Ateneo indicato tra le sue scelte, ove sono pacificamente residuati posti vacanti, come risulta dalla documentazione allegata.

Nello specifico per il corso di laurea in medicina sono residuati circa 200 posti in svariati Atenei, tutte sedi opzionate all'atto della domanda di partecipazione da parte ricorrente.

L'operato ministeriale vanifica così le legittime aspettative dei candidati idonei e lede il principio del merito su cui l'intera procedura si fonda.

Tale *modus operandi* non è nuovo ed è già stato severamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata infatti oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale. In quell'occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che “*l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti*” (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III n. 2446/17, cfr. T.A.R. Lazio-Roma, n. 4159/22, n. 10248/16 e n. 4458/17).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per quasi un decennio il Ministero si era conformato alla *ratio* della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti. La norma oggi impugnata, invece, segna un'incomprensibile e illegittima inversione di rotta, reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento costituisce, infine, un palese sviamento di potere. La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze diverse (come i trasferimenti di anni successivi) significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi differenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione assegnare tutti i posti vacanti procedendo (per l'effetto) all'immatricolazione dell'odierna ricorrente

V. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 1115/2025 PER VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

5.1. Oltre ai vizi sin qui dedotti, sussiste un'ulteriore e radicale illegittimità che inficia il D.M. n. 1115/2025 nella parte in cui ha preteso di sanare strutturalmente le carenze del semestre filtro attraverso l'improprio utilizzo degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Invero, l'Amministrazione, preso atto del fallimento del sistema di sbarramento originario, ha tentato di recuperare i candidati non idonei ricorrendo all'istituto degli OFA di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 270/2004.

Tuttavia, l'Amministrazione, da un lato, ha riconosciuto l'applicabilità degli OFA per sanare voti ampiamente insufficienti e, dall'altro, ha negato alla Sig.ra Fasullo la legittima pretesa all'arrotondamento del punteggio di 17,8 conseguito in Biologia.

Se il sistema consente il recupero di intere materie tramite prove “autonome” gestite dai singoli Atenei, non sussiste alcuna ragione logica per mantenere una rigidità decimale su una prova nazionale che ha già espresso una quasi-sufficienza sostanziale. Tale condotta integra un manifesto eccesso di potere per contraddittorietà, rendendo il D.M. 1115/2025 un atto che, nel tentativo di correggere un errore (il fallimento della selezione), ne ha prodotti di ulteriori e più gravi sotto il profilo costituzionale.

5.2. L'illegittimità si aggrava laddove si consideri che tali OFA, pur incidendo direttamente sull'esito della selezione nazionale e sull'accesso al secondo semestre del corso di laurea ambito, non sono stati organizzati e strutturati in maniera omogenea in tutti gli Atenei, così da assicurare il rispetto del fondamentale principio della par condicio.

Di contro, l'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. 1115/2025 ha rimesso alle Università la determinazione del numero di prove, delle date e delle modalità di valutazione.

I commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.M. 1115, invero, prevedono espressamente che “*le università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero. Le date di svolgimento delle prove e le modalità delle eventuali attività di recupero sono pubblicate da ciascun ateneo sul proprio sito istituzionale*” e che “*le prove di cui al presente articolo sono organizzate dagli Atenei, nell'esercizio dell'autonomia*

universitaria...”

Ciò ha determinato una frammentazione inaccettabile, poiché: a) alcuni Atenei hanno previsto test a risposta multipla semplificati; b) altri (come quello di Palermo) hanno mantenuto standard di elevata difficoltà; c) le tempistiche di svolgimento sono risultate asincrone, creando disparità tra chi ha potuto beneficiare di più tempo per la preparazione e chi è stato costretto a prove ravvicinate.

In una procedura d'accesso programmato a livello nazionale, la comparabilità delle prestazioni è requisito essenziale di legittimità. Lasciare che il superamento di un debito formativo — determinante per l'ingresso in graduatoria — dipenda da criteri territoriali difformi, viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e la *par condicio* tra i concorrenti.

VI. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 6 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5, 16 E 18 DEL DM 418/25 ALLEGATO 2.

Com'è noto, il principio dell'anonimato deve trovare applicazione in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame relativa all'accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola, infatti, risponde all'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata, così da garantire la parità di trattamento tra i candidati, che, a sua volta, postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

La tutela di tale principio, pertanto, richiede che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

Quest'anno il D.M. n. 418/25, allegato 2, recante le *“Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro”* all'art. 16 ha previsto che: *“Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, lo studente inserisce la*

scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo".

È bene immediatamente precisare che tale previsione della *lex specialis* è stata totalmente disattesa in favore di tutt'altra procedura.

Ed infatti, nelle linee guida alla prova predisposte dal Cineca e distribuite i giorni d'esame a studenti e commissari, la procedura prevista dal D.M. n. 418/25 è stata completamente stravolta – senza alcun tipo di base normativa e/o regolamentare – in favore di un nuovo e illegittimo procedimento che ha violato palesemente il principio dell'anonimato delle prove.

Esso ha previsto che *"una volta preso possesso del proprio posto in aula, i commissari e/o altri addetti procedessero al riconoscimento dell'identità dello/a studente e consegna di:*

- *anagrafica precompilata,*
- *foglio con 4 codici etichette di associazione adesive,*
- *i talloncini corrispondenti agli esami da sostenere (uno, due o tre),*
- *le istruzioni per la corretta compilazione del modulo risposte".*

Successivamente, sempre le linee guida hanno disposto, in violazione del DM citato, che *"lo/la studente firma l'anagrafica precompilata, vi appone UNA delle quattro etichette adesive di associazione e il personale dell'aula passa a ritirare le anagrafiche".*

Anche la delicata fase della consegna dei moduli risposta è stata modificata dalle linee guida: *"Lo/la studente rimane al proprio posto. Lo/la studente appone una delle etichette di associazione rimanenti sul proprio modulo risposte e reinserisce tutti gli altri fogli dell'esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia) nella busta.*

Il personale d'aula passa tra i banchi e ritira:

il modulo risposte con attaccata l'etichetta adesiva di associazione, la busta con all'interno tutti gli altri fogli rimanenti dell'esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia)".

Anche i verbali d'aula confermano l'applicazione delle *"linee guida"* Cineca in luogo dell'originale procedura- in verità mai revocata/sostituita – del D.M. n. 418/25.

Ma vi è di più!

Dalla lettura dei verbali d'aula si evince un'ulteriore preoccupante modalità di violazione dell'anonimato.

Ed infatti, emerge chiaramente che le singole schede anagrafiche e i singoli moduli risposta consegnati dagli studenti sono stati nella piena disponibilità dei commissari sino alla fine dell'ultima prova, non essendo mai stati imbustati e/o sigillati in delle urne.

In particolare nei verbali dell'Ateneo di Palermo si legge chiaramente che le schede anagrafiche sono state ritirate prima dell'inizio delle prove con già affisso il codice di

abbinamento senza alcuna busta o contenitore e sono state sigillate solo alla fine di tutta la giornata. I moduli risposta man mano consegnati ai commissari d'aula non sono stati imbustati e anche qui sono stati nella piena disponibilità di chiunque essendo stati prima ricontati e solo in ultimo sigillati e firmati.

Inoltre, dalla lettura dei verbali di correzione ad opera delle commissioni locali ex art 5, allegato 2, del D.M. 418/25 è chiaramente individuabile un ulteriore e insanabile violazione dell'anonimato anche nella successiva fase di correzione.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, per il corrente anno accademico 2025/2026, il principio dell'anonimato è stato violato in più fasi della procedura de qua.

6.1. – La prima violazione dell'anonimato si è verificata nel momento in cui a tutti i candidati è stata consegnata la scheda anagrafica in fase di identificazione, già precompilata con le generalità di ogni singolo candidato e sin da subito abbinata al codice etichetta “*d’associazione*”, ricordiamo leggibile e quindi memorizzabile.

Per di più, la circostanza che non siano stati direttamente i candidati a scegliere il proprio codice tra diversi messi a loro disposizione alla fine delle prove – così come previsto nel D.M. 418/25 – oltre a introdurre una procedura non prevista dalla *lex specialis* ha consentito alla Commissione, al personale d'aula e agli stessi addetti del Cineca di memorizzare, abbinare e trascrivere il codice “*d’associazione*” al nome e cognome dei candidati.

E tale condotta non solo è potuta avvenire durante la distribuzione delle schede anagrafiche (il personale distribuiva infatti scheda e codice), ma visto tale pre-abbinamento, anche in una fase addirittura precedente all'ingresso in aula dei candidati magari con la stesura di un vero e proprio elenco “*candidato/codice*”.

La lettura e memorizzazione del codice “*d’associazione*” apposto sulla scheda anagrafica, ad ogni modo, poteva avvenire anche successivamente posto che le schede sono state ritirate senza alcun tipo di precauzione (busta chiusa, pacco sigillato) prima dell'inizio delle prove e consegnate alla Commissione che ne ha avuto la piena disponibilità dalle ore 10.45 alle ore 15, ossia sino a quando sono state custodite in un pacco sigillato.

Com'è di tutta evidenza, già solo tale *modus procedendi* integra una violazione insanabile dell'anonimato della prova.

A ciò si aggiunga che anche i moduli risposta delle tre prove, contenenti lo stesso codice “*d’associazione*” delle schede anagrafiche, sono state ritirate in varie fasi temporali senza alcun tipo di presidio di sicurezza e che anzi, come emerge dai verbali, i commissari hanno potuto/dovuto tenere in mano le schede compilate con le risposte per effettuare dei controlli

sul numero dei moduli, sulla avvenuta corretta affissione del codice “d’associazione” e addirittura sul corretto verso di conservazione delle stesse.

E queste operazioni di “controllo” sono avvenute senza la presenza di alcun candidato testimone!

Anche in questo caso, si rammenta, che i commissari hanno effettuato tali operazioni “di controllo” senza successivamente sigillare le schede in un apposito plico, cosa avvenuta infatti solo alla fine della giornata.

Alla luce di tutto ciò, emerge chiaramente che addirittura prima della fase di correzione (della quale si discuterà successivamente) la procedura illegittimamente adottata dal Mur e Cineca e non prevista dalla *Lex specialis*, ha messo nelle condizioni tutto il personale presente in aula di memorizzare e abbinare immediatamente, addirittura prima dell’inizio delle prove, generalità del candidato e codice etichetta “d’associazione”.

Successivamente, vista la mancata sigillatura delle prove, tale procedura ha altresì consentito potenzialmente allo stesso personale d’aula di sostituire, modificare o manomettere le schede risposte non più anonime nell’intento di favorire o penalizzare questo e quell’altro candidato.

Da ciò, la palese violazione del principio in parola, dal momento che parte resistente ha consentito la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento, mediante l’apposizione di un codice identificativo “d’associazione” facilmente individuabile e memorizzabile.

D’altra parte, sul punto, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la mancata rigorosa osservanza della regola dell’anonimato costituisce violazione rilevante *ex se*, “*senza che sia necessario* (per inferirne l’illegittimità) *ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell’autore degli scritti costituisce “*garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico*” (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo “*la valenza della garanzia dell’anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647).

Donde l’illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, della procedura in esame.

6.2. – Quella appena descritta non è stata, tuttavia, l’unica violazione del principio dell’anonimato che si è verificata nella selezione in contestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art 18, allegato 2 del D.M. n. 418/2025, la successiva procedura di correzione delle tre prove di esame è stata suddivisa in due parti: “*la valutazione*

delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5 [...]. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame [...] Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.”

Il ricorso a delle Commissioni di correzione, in luogo di un classico correttore ottico, si è resa necessaria per la presenza nelle prove d'esame di domande con risposte “a completamento” che ben potevano dare spazio a più soluzioni corrette (si pensi ad esempio all'utilizzo di sinonimi) e, in secondo luogo, per la tipologia di modulistica utilizzata che prevedeva per i succitati quesiti la scrittura a mano difficilmente “leggibile” da un sistema di correzione automatizzato.

Tale necessario “*intervento*” dei docenti ha però senz'altro determinato la violazione del principio dell'anonimato della prova, il quale, per l'appunto, non può più essere assicurato quando in luogo di un processo di correzione automatizzato vi è una Commissione che valuta liberamente delle prove sulle quali vi è apposto un chiaro e univoco segno di riconoscimento rappresentato dal codice identificativo “d'associazione” che ogni studente ha memorizzato.

Ciò emerge chiaramente dai verbali di correzione nei quali, addirittura, si evince che: la procedura di rilevazione delle risposte, la loro correzione e il successivo abbinamento tra scheda anagrafica e scheda risposte attraverso il codice identificativo sia avvenuta senza controlli, non collegialmente ma ad opera di singoli commissari collegati da casa in remoto in orari diversi e in giorni diversi tra di loro.

Sia d'esempio, tra i tanti identici, il verbale di correzione della prima prova della Commissione d'esame di chimica dell'Università di Palermo: “*la Commissione, mediante accesso individuale alla piattaforma informatica dedicata (WebApp CINECA) tramite credenziali SPID e/o CIE, ha proceduto alla correzione di n. 3041 prove di esame.*

Tutte le operazioni di correzione effettuate dai singoli componenti della Commissione, inclusi i punteggi attribuiti e la relativa associazione ai codici etichetta dei candidati, sono registrate e conservate all'interno della suddetta piattaforma informatica. Tale piattaforma è accessibile al Presidente, ai componenti della Commissione e al CINECA per la gestione tecnica. Al termine delle attività di correzione, il Presidente, previa verifica delle operazioni compiute dai Commissari, ha provveduto alla validazione delle prove direttamente all'interno della piattaforma informatica”.

A ciò si aggiunga che tale procedura di correzione e abbinamento non è stata verbalizzata giornalmente con una attenta definizione delle schede corrette e la relativa associazione del punteggio ai candidati, ma si è protratta senza alcun tipo di controllo e verbalizzazione.

Pertanto, riassumendo, la procedura di rilevazione delle risposte, la successiva correzione e infine l'abbinamento del punteggio alla relativa scheda anagrafica non è stata effettuata da un sistema automatizzato né collegialmente dai commissari, ma piuttosto da singoli membri di Commissione, collegati da casa, senza:

- la predisposizione di criteri di valutazione vincolanti e uniformi;
- alcun sistema di controllo che impedisse il previo abbinamento della scheda anagrafica alla prova da correggere;
- alcun sistema di controllo che impedisse l'apertura e la ricorrezione della medesima scheda risposta già processata e abbinata all'autore della prova;
- alcun sistema di controllo che controllasse la fase finale di validazione "*del lavoro svolto dai singoli commissari*" ad opera del presidente di Commissione;
- nessuna ulteriore fase di verifica, ad opera del Cineca e del MUR, volta a controllare la coerenza e correttezza dei voti attribuiti dalle singole Commissioni (o meglio dai singoli commissari);
- nessuna predisposizione a priori di un elenco definito e chiuso di termini da ritenere come sinonimi nella correzione delle risposte a completamento e nessuna verifica successiva sull'uniformità delle valutazioni effettuate dai commissari.

Tale procedura, che peraltro non trova alcun tipo di supporto né nella *lex specialis* né nelle linee guida distribuite dal Cineca, sta alla base non solo della violazione astratta dell'anonimato, ma anche delle consequenziali e numerose incoerenze e difformità di valutazione di risposta da candidato a candidato che vedremo di seguito.

Ne consegue che, come dimostrato poc'anzi, la correzione automatizzata delle domande mediante lettura ottica non è avvenuta, atteso che tutta la fase di verifica degli elaborati è stata quindi affidata a una Commissione d'esame, che ha analizzato fogli risposte contenenti il codice identificativo d'associazione della prova di ciascun candidato. Di conseguenza, la violazione dell'anonimato è evidente e la procedura risulta interamente illegittima. Pertanto, la mancata tutela dell'anonimato ha compromesso non solo la regolarità dell'intera procedura d'esame, rendendo necessario l'annullamento degli atti adottati, ma anche la regolarità dei punteggi attribuiti ai candidati secondo criteri di valutazione ad oggi inesistenti.

**VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 2 AGOSTO 1999, N. 264;
VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO**

INDIVIDUATO DALLA CONFERENZA STATO – REGIONI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

7.1. La Legge n. 264/1999 stabilisce che la determinazione del numero di posti per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina deve avvenire sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sanitario nazionale, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

È dato noto che il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attraversa una crisi senza precedenti dovuta alla carenza di personale medico. Ciononostante, l’Amministrazione ha operato una restrizione dei posti del tutto slegata dalle reali necessità assistenziali e, soprattutto, dalle potenzialità ricettive degli Atenei.

7.2. Nel caso di specie, risulta che presso numerosi Atenei (incluso quello di Palermo) siano residuati posti vacanti non coperti al termine della procedura di scorrimento fissata arbitrariamente al 28 gennaio 2026. La scelta di “congelare” circa 200 posti a livello nazionale, sottraendoli a candidati che, come la sig.ra Fasullo, hanno dimostrato un’idoneità sostanziale (perfezionata poi con la prova di marzo), integra un palese sviamento di potere.

L’interesse pubblico primario non è, infatti, la chiusura burocratica di una graduatoria, ma la formazione di nuovi medici per garantire il diritto alla salute (art. 32 Cost.).

7.3. Sussiste, inoltre, una contraddizione insanabile nell’operato del MUR:

- da un lato, con il D.M. 1115/2025, è stata riconosciuta la necessità di recuperare candidati non inizialmente idonei, autorizzando sessioni suppletive a marzo 2026;
- dall’altro, è stato fissato un termine di decadenza per l’immatricolazione al 28.01.26.

Tale sfasamento temporale priva di significato la possibilità di recupero prevista dal Ministero.

Ed invero, la ricorrente, avendo superato Fisica il 02.03.2026, si trova nella posizione di essere accademicamente idonea per l’immatricolazione, ma amministrativamente esclusa per un termine cronologico stabilito prima ancora che ella potesse completare il percorso di recupero autorizzato dallo stesso MUR.

7.4. A ciò deve aggiungersi che gli Atenei hanno dimostrato, durante il primo semestre, di poter gestire una platea di oltre 50.000 studenti.

Risulta, pertanto, priva di pregio la tesi di una carenza di posti letto, laboratori o personale docente, asseritamente tale da giustificare l’esclusione della ricorrente.

Il diniego di immatricolazione, a fronte di posti fisicamente disponibili e di una candidata che ha ormai colmato ogni debito formativo, si traduce in un danno grave non solo per la Sig.ra Fasullo, ma per l'intera collettività, privata di una futura risorsa professionale in un settore emergenziale.

7.5. In conclusione, l'azione amministrativa si appalesa viziata da un'errata valutazione del presupposto di fatto (la disponibilità dei posti) e da una violazione del fine istituzionale della selezione.

VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. 418/2025; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90.

8.1. L'intera procedura di valutazione delle prove risulta, altresì, inficiata da una totale mancanza di trasparenza documentale.

Invero, parte ricorrente, nonostante regolare istanza di accesso agli atti, non ha potuto visionare né le matrici ministeriali delle risposte corrette, né verbali che diano conto delle operazioni di correzione delle singole schede risposta.

Giova, a tal proposito, ricordare come la verbalizzazione delle attività di un organo collegiale non costituisca un mero adempimento formale, ma un presidio di trasparenza necessario per consentire al candidato (e al Giudice in sede di sindacato) di ricostruire l'*iter* logico-giuridico che ha condotto all'attribuzione del punteggio.

In difetto di un verbale analitico e della pubblicazione della "*chiave di correzione*" ufficiale, il voto caricato sul portale *University* appare come un dato autoritativo privo di giustificazione, configurando un manifesto difetto di motivazione.

8.2. La gravità del vizio di trasparenza emerge in modo paradigmatico dal verbale della Commissione di Biologia dell'Università di Palermo.

In tale documento, i commissari davano atto di aver segnalato al CINECA l'esistenza di risposte scientificamente corrette che, tuttavia, non venivano riconosciute dal "*menù a tendina*" del *software* per la correzione dei quesiti a completamento.

Tale limite informatico ha trasformato una valutazione tecnica in una scelta obbligata tra opzioni predefinite, escludendo sinonimi scientificamente validi forniti dalla ricorrente.

Nonostante la segnalazione, il CINECA non ha adeguato l'elenco dei sinonimi accettabili, costringendo la Commissione ad attenersi rigidamente ai parametri meccanici del sistema informatico.

Ciò ha determinato un'abdicazione della funzione valutativa. La Commissione, anziché esercitare la propria discrezionalità tecnica e garantire la correttezza scientifica del risultato, si è trasformata in un mero esecutore acritico di un algoritmo centralizzato e insindacabile.

Tale subordinazione del sapere scientifico alla rigidità informatica viola il principio di buon andamento e trasforma la correzione in un'operazione aleatoria, punendo candidati che, come la sig.ra Fasullo, hanno fornito risposte corrette non previste dalla rosa dei sinonimi preimpostati.

8.3. La mancanza di una verbalizzazione giornaliera e di controlli incrociati tra i singoli commissari (che, come visto nel motivo precedente, operavano in remoto e in tempi diversi) rende il punteggio finale privo di fede pubblica.

Non vi è, infatti, prova che la validazione finale del Presidente sia stata preceduta da una verifica effettiva del lavoro dei singoli membri.

Tale *vulnus* documentale, unito alla già dedotta violazione dell'anonimato, rende i punteggi attribuibili a manipolazioni o errori materiali non verificabili *ex post*.

Come statuito dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 7270/2019), la verbalizzazione è atto necessario a garantire che l'azione amministrativa sia verificabile. Il silenzio dei verbali di Palermo sulle singole prove e sui criteri di correzione dei sinonimi travolge la legittimità della procedura, rendendo l'esito della selezione del tutto arbitrario.

IX. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 418/2025 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 26/2025; VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 71/2025; VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 34 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ.

9.1. La riforma dell'accesso a Medicina, originata dalla L.D. 14 marzo 2025 n. 26, imponeva al Governo di strutturare un sistema basato sul “*merito e sulle reali capacità dimostrate*”, garantendo “*standard qualitativi elevati*” e un incremento dei medici formati.

Il legislatore delegante richiedeva espressamente l'armonizzazione dei piani di studio e *syllabus* nazionali uniformi per garantire condizioni paritarie.

Ebbene, il D.M. 418/2025 ha tradito tali criteri direttivi, trasformando il semestre filtro in un meccanismo irragionevole e sproporzionato che ha ostacolato, anziché favorire, l'accesso al percorso formativo.

9.2. La previsione di tre esami (31 domande ciascuno, di cui 16 a completamento) da espletarsi in un'unica giornata con soli 45 minuti per materia e pause di 15 minuti, ha

configurato non un accertamento della preparazione, ma una mera prova di resistenza fisica e psicologica allo stress.

A fronte di *syllabus* vastissimi e unità didattiche complesse, l'Amministrazione ha imposto un carico valutativo disfunzionale.

La brevità dei tempi (circa sei settimane di insegnamento effettivo) è risultata oggettivamente insufficiente per una trattazione uniforme dei programmi in tutti gli Atenei.

Ciò ha creato una scissione tra insegnamento e verifica, poiché la Commissione nazionale ha predisposto quesiti su programmi che molti docenti locali, per ragioni cronologiche, non hanno potuto completare, violando il principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*

9.3. Le criticità strutturali del D.M. 418/2025 sono certificate dai numeri: solo 7.188 idonei su 55.000 candidati. Un tasso di successo così esiguo (circa il 13%) non è indice di rigore, ma di un errore di progettazione della selezione che ha prodotto un'esclusione di massa non giustificata.

La stessa Amministrazione ha ammesso l'inadeguatezza del proprio operato intervenendo con il D.M. 1115/2025 per assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti.

Tale sanatoria *ex post* non elide l'illegittimità del decreto originario, ma ne conferma la contraddittorietà e lo sviamento rispetto al fine istituzionale: garantire al Paese il numero di medici necessario secondo il fabbisogno, ai sensi della L. n. 264/1999.

9.4. In conclusione, il semestre filtro si è tradotto in una restrizione arbitraria del diritto allo studio.

La ricorrente, pur avendo dimostrato un'idoneità sostanziale, è rimasta vittima di un sistema aleatorio che non ha garantito la parità sostanziale tra studenti di diversi Atenei, rendendo il D.M. 418/2025 radicalmente illegittimo per eccesso di potere e violazione della legge delega.

X. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 418/2025 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 26/2025; VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 71/2025 E DELLA L. N. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 34 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

10.1. Nella prospettiva della Legge Delega n. 26/2025, il “*semestre filtro*” avrebbe dovuto costituire una procedura meritocratica fondata su condizioni di preparazione identiche.

Il legislatore delegante, infatti, aveva imposto l'individuazione di “*discipline qualificanti comuni*” e la definizione di “*programmi uniformi e coordinati*”.

Tale coordinamento è il presupposto logico-giuridico indefettibile per l'adozione di una graduatoria unica nazionale: se la prova è identica per tutti, anche la formazione deve esserlo.

Il D.M. n. 418/2025 ha invece tradito tale precetto, rinunciando a predisporre linee guida vincolanti sulla didattica e strumenti di controllo ministeriale. La gestione del semestre è stata, infatti, rimessa alla totale discrezionalità dei singoli Atenei, determinando una frammentazione del percorso formativo incompatibile con una selezione nazionale.

10.2. Si è, quindi, registrata una disparità inaccettabile nelle modalità di erogazione delle lezioni, con ricadute dirette sul grado di apprendimento degli studenti:

1) in alcuni Atenei (Roma La Sapienza, Napoli Federico II) la didattica è stata garantita in presenza o modalità mista;

2) in altri (Palermo e Catania), le lezioni si sono svolte esclusivamente *online*;

in casi limite, in spregio a ogni standard qualitativo, sono state somministrate videolezioni registrate risalenti al periodo emergenziale COVID-19.

Tale varietà metodologica, unita alla già denunciata incompletezza dei programmi (spesso non ultimati per carenza di tempo), ha posto gli studenti in condizioni oggettivamente diverse al momento della prova.

La ricorrente, formatasi presso l'Ateneo di Palermo, ha subito una discriminazione qualitativa rispetto a colleghi di altre sedi che hanno beneficiato di una didattica più strutturata e diretta.

10.3. La graduatoria nazionale, lungi dall'essere uno strumento di equità, si è trasformata in un fattore moltiplicativo delle discriminazioni.

Non può, per vero, esservi merito se non vi è uguaglianza nelle condizioni di partenza. Inserire in un'unica lista di merito soggetti che hanno ricevuto una formazione qualitativamente e quantitativamente differente svuota di significato la funzione selettiva del concorso.

Il D.M. 418/2025 è dunque illegittimo per eccesso di potere e sviamento, poiché ha creato un sistema in cui l'esito del *test* dipende più dalla sede universitaria di assegnazione (e dalla relativa organizzazione didattica) che dall'effettiva attitudine dello studente, violando apertamente il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e il diritto allo studio *ex* art. 34 Cost.

XI. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 71/2025 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 26/2025 (ART. 76 COST.). ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL D.M. N. 418/2025. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 34 E 97 COST.

11.1. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 418/2025, appare viziata da una radicale illegittimità costituzionale.

L'art. 8 del citato decreto legislativo esclude, infatti, dall'applicazione del “*semestre filtro*” le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese.

Tale previsione configura un palese eccesso di delega. Ciò in quanto la Legge Delega n. 26/2025 non autorizzava il Governo a frammentare il sistema di accesso, ma mirava a una revisione organica e unitaria dell'intero comparto.

La coesistenza, per l'a.a. 2025/2026, di tre modelli divergenti (semestre filtro per le statali, test tradizionale per le private, IMAT per i corsi in inglese) si pone in contrasto con l'obiettivo del legislatore delegante di armonizzare l'accesso in funzione del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

11.2. L'esclusione delle università private è priva di razionalità sistematica.

Il fabbisogno di medici, quantificato in sede di Conferenza Stato-Regioni (pari a 20.247 unità per il 2025/2026), viene colmato attingendo paritariamente dall'offerta formativa pubblica e privata (4.004 posti solo da queste ultime, *ex* D.M. 600/2025).

Poiché entrambi i percorsi conducono al medesimo titolo accademico e alla medesima abilitazione professionale, non v'è ragione che giustifichi criteri di ammissione così profondamente differenti. Ragionando diversamente, si dovrebbe paradossalmente concludere che i medici formati nelle private non concorrano alla programmazione sanitaria nazionale, con evidente lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

11.3. Le giustificazioni addotte nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 71/2025 — fondate sulla pretesa necessità di “*preservare la specificità*” dei corsi in inglese o sul fatto che le private avessero già avviato i test — non possono prevalere sui principi costituzionali. Considerazioni di mera opportunità pratica non possono legittimare la violazione della parità di trattamento (art. 3 Cost.) tra studenti che aspirano alla medesima professione.

11.4. Alla luce di quanto esposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025 appare rilevante e non manifestamente infondata.

Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione degli atti impugnati, di sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione.

XII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

12.1. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 264/1999, la programmazione dei posti deve essere preceduta da una rigorosa istruttoria volta a quantificare il reale potenziale formativo delle Università (disponibilità di aule, laboratori, personale docente).

Tuttavia, anche per l'a.a. 2025/2026, l'Amministrazione ha operato sulla base di ricognizioni approssimative.

La prova di tale carenza è offerta dall'incremento repentino e costante dei posti che si verifica di anno in anno. Se, infatti, il sistema universitario fosse realmente saturato, come dichiarato nelle relazioni tecniche, non si spiegherebbero i costanti ampliamenti disposti dal MUR senza che siano intervenute riforme strutturali o incrementi di personale proporzionali.

12.2. L'attuale anno accademico offre un elemento di prova dirimente e insuperabile.

La scelta ministeriale di consentire l'accesso libero e la frequenza delle lezioni a una platea di oltre 64.000 studenti durante il primo semestre dimostra, in modo inconfutabile, che la capacità ricettiva reale degli Atenei è enormemente superiore a quella dichiarata in fase di bando per il secondo semestre (circa 20.000 posti).

Se le Università italiane sono state in grado di accogliere, gestire e formare simultaneamente oltre 60.000 iscritti per sei mesi, risulta palesemente illogico sostenere che non vi sia spazio per l'immatricolazione della ricorrente o degli altri idonei.

Il disallineamento tra la capacità di accoglienza dimostrata nei fatti e quella dichiarata burocraticamente configura un macroscopico travisamento dei fatti e un eccesso di potere per contraddittorietà.

12.3. In assenza di criteri trasparenti che spieghino perché la capacità formativa si attesti su un determinato numero piuttosto che su un altro, la programmazione nazionale si riduce a un esercizio di discrezionalità pura, priva di base scientifica e istruttoria.

Tale oscurità lede il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.), poiché restringe artificialmente il numero di futuri medici nonostante la disponibilità materiale di risorse didattiche già formate durante il semestre filtro.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi nella parte in cui fissano un contingente di posti che non tiene conto della reale e accertata capacità degli Atenei di ospitare una platea studentesca ben più vasta.

XIII. ISTANZA CAUTELARE

Sussistono, nel caso di specie, i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per l'accoglimento dell'istanza cautelare volta all'immatricolazione con riserva della ricorrente.

La fondatezza del ricorso appare manifesta alla luce dei motivi di diritto sopra esposti.

In particolare, si ribadisce l'illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente per effetto della non corretta valutazione di una delle risposte fornite (I motivo) nonché l'illegittimità del mancato arrotondamento del voto (17,8) conseguito nell'esame di biologia (II motivo).

La ricorrente ha dimostrato (anche attraverso il superamento dell'esame di recupero di fisica del 02.03.26) la propria piena idoneità: la mancata immatricolazione per uno scarto millesimale nell'esame di Biologia - a fronte di posti rimasti vacanti e non assegnati - si appalesa come un'ingiustizia manifesta.

Inoltre, il pregiudizio per la ricorrente è grave, imminente e irreparabile.

L'avvio imminente delle lezioni del secondo semestre comporta che ogni giorno di ritardo nell'immatricolazione si traduca in una perdita di opportunità formativa non recuperabile, con il rischio di compromettere l'intero anno accademico e ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro in un settore, quello medico, caratterizzato da un'emergenza occupazionale nazionale.

Il danno subito dalla sig.ra Fasullo non è meramente patrimoniale, ma attiene al diritto all'istruzione (art. 34 Cost.) e alla realizzazione della propria personalità professionale.

L'ammissione con riserva della ricorrente non arreherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione né ai terzi controinteressati.

Al contrario, l'interesse pubblico primario — come sancito dall'art. 32 Cost. — è quello di garantire la formazione del maggior numero possibile di medici per far fronte alla carenza di personale del SSN.

L'accoglimento dell'istanza cautelare, dunque, risponde pienamente al principio di buon andamento della P.A., consentendo a una candidata idonea di non disperdere il proprio percorso di studi in attesa della definizione del merito.

XIV. ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Il presente gravame investe la legittimità della procedura selettiva nazionale per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, articolata sulla base di una graduatoria unica nazionale.

L'annullamento della procedura incide potenzialmente sulle posizioni di un numero elevatissimo di soggetti (circa 55.000 candidati o circa 20,000 considerando i soli immatricolati), i quali rivestono la qualità di controinteressati.

L'identificazione nominativa e la notificazione individuale a ciascuno di essi appaiono, allo stato, oggettivamente impossibile o quantomeno estremamente difficile per il numero dei destinatari e per la difficoltà di reperimento dei relativi dati anagrafici, rendendo la notifica ordinaria eccessivamente onerosa e tale da pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c., di autorizzarsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami, stabilendo le modalità – anche telematiche - più idonee per garantire la conoscibilità dell'azione ai controinteressati.

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- In via cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, ordinare l'immatricolazione con riserva della sig.ra Fasullo Sofia al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso l'Università degli Studi di Palermo o, in subordine, presso altro Ateneo (eventualmente su uno dei posti risultanti vacanti al termine dello scorrimento del 28 gennaio 2026).
- Ove ritenuto utile, disporre una verifica con riferimento al quesito contestato.
- In via istruttoria, disporre, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
- Sempre in via istruttoria, ordinare al MUR e al CINECA l'esibizione: a) dei verbali delle Commissioni d'aula e di correzione relativi all'Ateneo di Palermo; b) delle matrici ministeriali delle risposte corrette e l'elenco dei sinonimi validati dal sistema per i quesiti a completamento; c) dei *log* di accesso alla piattaforma CINECA per verificare le modalità di correzione da remoto; d) degli atti attestanti il numero di posti risultanti non coperti.
- Laddove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025 dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione.
- Nel merito, annullare, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto: A) in via principale, ammettere definitivamente la ricorrente (anche in soprannumero) al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Palermo indicato come prima scelta o, in subordine, presso altro Ateneo (eventualmente su uno dei posti risultanti vacanti al termine dello scorrimento del 28 gennaio 2026); B) in via subordinata, disporre l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

Il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Palermo

Avv. Girolamo Rubino

Avv. Giuseppe Impiduglia